

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 4 marzo e 5 marzo 2014
(rispettivamente in prima e seconda convocazione)**

Relazione degli Amministratori

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

“Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.”

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Capitale Sociale deliberato € 16.269.000 interamente sottoscritto e versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il giorno 4 marzo 2014 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 marzo 2014 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n.120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 15 e 21 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

oooooooooooooooooooooooo

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell’intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 21 febbraio 2014 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la

data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 27 febbraio 2014). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega "Delega Ordinaria" disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/ Assemblee Azionisti 2014");
- delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società, Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), che contenga istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega "Delega al Rappresentante Designato" disponibile sul sito Internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti 2014"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.

La delega deve essere trasmessa al Rappresentante Designato entro il 28 febbraio 2014 mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all'attenzione di Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica paoli@pisa-airport.com. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.

Altri diritti degli Azionisti

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 2 marzo 2014 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica paoli@pisa-airport.com.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 6 febbraio 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Pisa, 21 gennaio 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

o o o o o

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2013, ha cooptato come consigliere di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e nel rispetto dell'art. 15 dello statuto sociale, il sig. Alfredo Cariello in sostituzione del consigliere dimissionario Giorgio Olivato.

Il Consiglio ha preso inizialmente atto che tutti i candidati non eletti della lista da cui proveniva il consigliere dimissionario si erano dichiarati indisponibili ad essere cooptati. Conseguentemente il Consiglio, chiamato a decidere direttamente il nominativo da cooptare ex art. 15 dello statuto, ha cooptato il dott. Alfredo Cariello in conseguenza dell'approvazione della proposta in tal senso presentata dai Soci che avevano presentato la lista da cui proveniva il consigliere dimissionario. A questo proposito si ricorda che il consigliere Giorgio Olivato era stato nominato dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2012, indicato nella lista presentata dai soci Finatan S.p.A. / Savimag S.r.l. / Fada S.p.A..

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 2014, ha preso atto delle dimissioni del consigliere Albino Caporale e conseguentemente sono in corso gli adempimenti previsti dalle norme e dallo statuto per procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, è chiamata a deliberare la nomina di due nuovi consiglieri, in sostituzione dei consiglieri Giorgio Olivato e Albino Caporale, con durata in carica coincidente a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

oooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria: Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n.120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 15 e 21 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La seguente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato ed in conformità all'Allegato 3A, schema 3 del medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

la legge n.120 del 12 luglio 2011 ha introdotto alcune modifiche agli articoli 147^{ter}, 147^{quater} e 148 del D. Lgs. n. 58 del 1998 volte a garantire l'equilibrio tra il genere maschile e femminile all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.

Le norme sulla parità tra generi debbono applicarsi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n.120/2011 e per tre mandati consecutivi; in occasione del primo mandato, la quota da riservarsi al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto dei componenti degli organi sociali mentre detta quota sale ad almeno un terzo in occasione del secondo e terzo mandato.

L'individuazione delle modalità di formazione delle liste dei candidati nonché di criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi, coerenti con il nuovo dettato normativo, è rimessa agli statuti.

Sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti proposte di modifica agli articoli 15 e 21 dello statuto volte ad adeguare quest'ultimo alle disposizioni introdotte dalla legge 120/2011. Le proposte di modifica sono di seguito riportate attraverso la prospettazione, per ciascuna norma che si propone di modificare, del raffronto fra il testo attualmente in vigore ed il nuovo testo con evidenziazione delle modifiche.

Si precisa che dette proposte non comportano l'esercizio del diritto di recesso.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

Attuale versione	Versione proposta
<p>TITOLO IV - Amministrazione – Rappresentanza - ARTICOLO 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>TITOLO IV - Amministrazione – Rappresentanza - ARTICOLO 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><u>Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto</u></p>

<p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile. Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:</p> <p>(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché</p> <p>(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché</p> <p>(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché</p> <p>(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e</p> <p>(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p>	<p><u>dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</u></p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile. Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:</p> <p>(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché</p> <p>(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché</p> <p>(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché</p> <p>(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e</p> <p>(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:</p>
--	---

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.7 (sette) amministratori;

(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 7 (sette) amministratori;

(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

[Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato \(con il numero d'ordine successivo più alto\) nella stessa](#)

<p>Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori</p> <p>e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea</p>	<p><u>lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</u></p> <p>Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, <u>e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi,</u> e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente <u>e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea</p>
---	--

<p>dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori <u>e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
<p>TITOLO V Collegio sindacale - Revisore ARTICOLO 21 Composizione – Compenso</p>	<p>TITOLO V Collegio sindacale - Revisore ARTICOLO 21 Composizione – Compenso</p>
<p>Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale. I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco</p>	<p>Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale. I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco</p>

<p>supplente.</p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno</p>	<p>supplente.</p> <p><u>Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</u></p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno</p>
---	--

precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

[Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla](#)

<p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>I membri del collegio restano in carica per tre esercizi. L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>	<p><u>normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.</u></p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, <u>nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</u></p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, <u>nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</u></p> <p>I membri del collegio restano in carica per tre esercizi. L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, <u>nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</u></p> <p>Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>
---	--